



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI STUDENTI CON HANDICAP SENSORIALE (AUDIOLESI) a. s. 2010/2011 periodo 01.10.2010/22.12.2010

L'anno duemiladieci, il giorno _____ del mese di _____, nei locali della Direzione Politiche Sociali e Giovanili, da ora innanzi, Direzione Politiche Sociali, sita in Palermo, via Roma n. 19

TRA

La Provincia Regionale di Palermo, legalmente rappresentata dal Dott. _____, Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Giovanili

E

L'Ente _____, con sede legale in _____, via _____, C. F. Partita I.V.A. _____, legalmente rappresentata dal Sig. _____, quale Legale Rappresentante, nato a _____ il domiciliato per la carica presso Via _____.

PREMESSO CHE

L'Ente _____ su sua esplicita richiesta ed in quanto in possesso dei prescritti requisiti, è stato accreditato, giusta determinazione dirigenziale n. _____ del _____, con iscrizione al n. _____ del Registro Provinciale degli enti accreditati presso la Direzione Politiche Sociali, per lo svolgimento del servizio di "assistenza alla comunicazione" in favore di studenti con handicap sensoriale (audiolesi), a.s. 2010/2011, periodo 01.10.2010/22.12.2010.

Questa Amministrazione ha richiesto le informazioni previste dall'art.10 del D.P.R. 252 del 03/06/1998 con nota prot. n. _____ del _____

CONSIDERATO CHE

Sono trascorsi i termini previsti dall'art.11 del citato D.P.R., ci si avvale della facoltà di quanto previsto dal II° comma dell'art. 11 del D.P.R. 252/98

DATO ATTO

che la stipula del presente patto è sottoposta a condizione risolutiva e con facoltà di recesso per l'Amministrazione in caso di sussistenza delle condizioni interdittive di cui all'art. 4 del DL.gs 490/94.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente patto ha per oggetto l'espletamento e la gestione in accreditamento, del servizio di "assistenza alla comunicazione" in favore di studenti con handicap

sensoriale (audiolesi), che frequentano Istituti superiori di competenza Provinciale nel territorio della provincia.

Tale formula intende garantire: - una migliore qualità del servizio, la scelta dell'ente erogatore da parte dell'utente, una maggiore flessibilità delle prestazioni ed una ottimale funzionalità nell'erogazione dello stesso.

Il servizio è finalizzato a dare risposte concrete, di sostegno e supporto al soggetto in situazione di handicap sensoriale (audioleso), agevolandone la comunicazione in ambito scolastico.

Art. 2 Aveni diritto e modalità di ammissione al servizio

Al servizio oggetto del presente patto, possono essere ammessi gli studenti con handicap sensoriale (audiolesi), causa di anomalie nell'apprendimento e di difficoltà relazione con conseguenti processi di emarginazione sociale.

L'ammissione al servizio è disposta dalla Direzione Politiche Sociali, su richiesta della famiglia, nel rispetto delle esigenze dell'utente e previo accertamento dei requisiti di assistibilità, dettati dalla vigente normativa.

Il servizio, ai fini contabili, decorre dalla data di effettivo inizio, pertanto l'ente prescelto dall'utente deve tempestivamente darne comunicazione alla Direzione Politiche Sociali dell'Ente Provincia.

I genitori degli studenti audiolesi dovranno operare la scelta dell'ente erogatore presso la sede dell'Ufficio Integrazione Scolastica di questa Amministrazione, Via Roma 19, Palermo.

I genitori che non si presentano o non mostrano interesse rispetto alla scelta da effettuare per i figli, saranno convocati per comprenderne le motivazioni.

Art. 3 Articolazione di massima del servizio

L'ente si impegna ad assicurare il servizio di "assistenza alla comunicazione" in favore di studenti con handicap sensoriale (audiolesi) in base alle esigenze che verranno rappresentate dalla Direzione Politiche Sociali della Provincia.

Il servizio deve garantire:

- a) la qualificazione della programmazione educativa/didattica collaborando con i docenti in ambito classe, monitorare e mediare la qualità e quantità del flusso informativo/culturale ed i livelli di competenza via via acquisiti;
- b) l'abbattimento di ogni sorta di barriere della comunicazione in ambito scolastico agevolando l'integrazione e l'inserimento degli studenti non udenti ;
- c) il ponte comunicativo tra studente sordo, classe e docenti, consentendo allo studente di esprimere le proprie potenzialità e competenze scolastiche.

Il servizio sarà realizzato mediante :

- a. l'assegnazione di assistenti alla comunicazione, con particolari competenze nella lingua italiana del segni (LIS), a studenti sordi che ne abbiano fatto richiesta,**
- b. l'attività di coordinamento del servizio, ivi inclusa la garanzia della continuità didattica e la sostituzione dell'assistente alla comunicazione in malattia o assente per qualsivoglia motivo;
Il coordinatore dovrà avere almeno cinque anni di esperienza nel coordinamento dei servizi socio sanitari.**
- c. l'espletamento del servizio che verrà svolto in quattro ore giornaliere (flessibili) nei giorni in cui è prevista l'attività didattica e si adatterà all'orario fissato dall'Istituto frequentato dall'utente assistito e previa**

autorizzazione della Direzione Politiche Sociali, anche fuori dall'orario di servizio, qualora la Scuola ne manifesti e ne motivi la necessità;

- d. l'attività di monitoraggio diversificata rispetto allo studente da prendere in carico e all'ambiente scolastico che lo accoglie (accoglienza, scelta della metodologia didattica, analisi risorse/competenze, approccio educativo, presa in carico dei fruitori, valutazioni/analisi, partecipazione ai GLIS la love richiesto, formazione/aggiornamento per gli operatori, elaborazione dati presentazione globale del servizio in conferenza.**

Il servizio per l'anno scolastico in corso 2010/2011 avrà inizio giorno 01 ottobre 2010 fino al 22 dicembre 2010, in attesa di rimodulazione dello stesso.

Le attività saranno erogate tramite assistente alla comunicazione direttamente presso gli Istituti frequentati dagli studenti, per un numero medio di 108 ore mensili, in linea di massima dal lunedì al sabato, per 4 ore giornaliere e comunque 24 ore settimanali, tenendo conto che lo stesso va adattato e reso con flessibilità, in relazione alle esigenze dell'utente ed alla organizzazione, anche didattica, dell'Istituzione scolastica.

L'ente accreditato deve garantire con personale proprio il coordinamento del servizio ed i rapporti tra utente, famiglia ed Ente committente.

Gli assistenti alla comunicazione impiegati nello svolgimento del servizio devono possedere i seguenti requisiti:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- possesso di titolo professionale di:- Assistente alla comunicazione, ottenuto attraverso il superamento di corsi di formazione professionale di durata biennale o, di almeno 900 ore di lezione o, di attestato di frequenza ad un corso L.I.S. di durata almeno biennale;
- comprovata esperienza di almeno 3 anni di cui 1 in qualità di assistente alla comunicazione in ambito scolastico, presso scuole di ogni ordine e grado con bambini e ragazzi sordi e 2 in ambito sociale.

COSTI

Il costo orario riconosciuto per ciascun assistente utilizzato, sarà quello risultante dall'applicazione della tabella Ministeriale prevista dall'art. 1 comma 1 della Legge 07/11/2000 n. 327, inquadramento al V° livello retributivo con l'aggiunta delle spese generali ed organizzative, determinate nel 5% del costo orario più I.V.A. al 4%.

Art. 4 Impegni

L'ente nella realizzazione del servizio si impegna:

- a prendere in carico gli studenti, che ne hanno richiesto l'intervento, residenti nel territorio provinciale e, preventivamente ammessi al servizio dalla Direzione Politiche Sociali della Provincia Regionale di Palermo;
- a comunicare tempestivamente a mezzo fax alla Direzione Politiche Sociali, il/i nominativo/i dei soggetti fruitori, la Scuola Superiore di 2° di appartenenza e la data di inizio delle prestazioni con l'indicazione degli orari concordati per l'erogazione del servizio;
- a mantenere costanti e per tutta la durata del presente impegno, i requisiti di idoneità organizzativo- gestionale;
- a garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai propri operatori;

- ad acconsentire alla richiesta dell'utente, se motivata (capacità didattiche e/o relazionali, correttezza comportamentale), di sostituire l'operatore, sentiti comunque i familiari ed i docenti di classe;
- la Direzione Politiche Sociali, in ottemperanza alla normativa vigente, consente all'utente di operare un'altra scelta attingendo al "Registro provinciale degli enti accreditati" qualora subentrino particolari motivi di insoddisfazione nel corso dell'erogazione delle prestazioni e che, non trovano risoluzione con l'avvicendamento di altro operatore;
- Il passaggio da un Ente gestore del servizio ad un altro potrà essere effettuato entro 30 giorni dalla formalizzazione della revoca del consenso dato dall'utente;
- ad applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
- a stipulare idoneo e specifico contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando l'Ente Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivanti dall'espletamento del servizio di "assistenza alla comunicazione";
- a trasmettere alla Direzione Politiche Sociali dell'Amministrazione Provinciale, l'elenco nominativo ed i curricula formativi e professionali del personale che si intende impiegare;
- a garantire la formazione degli operatori utilizzati;
- a collaborare relazionando periodicamente (con nota sottoscritta dal Dirigente scolastico) della struttura scolastica frequentata dagli studenti con handicap sensoriale (audiolesi) ed ammessi al servizio, per inglobare le sinergie e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La Provincia :

- può effettuare i controlli che riterrà opportuno al fine di valutare le modalità e la tipologia del servizio reso;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/90 e del successivo art. 10.

Art. 5 Personale

Per l'attuazione del servizio di cui al presente patto, l'ente si impegna ad utilizzare il personale minimo indicato al precedente art.3

L'Ente Provincia è estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'ente e i propri operatori e, non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti.

L'ente dovrà farsi garante della continuità nel rapporto operatore/utente.

In caso di sostituzione di operatori nel corso dell'espletamento del servizio, l'ente, dovrà darne formale e motivata comunicazione alla famiglia del soggetto assistito ed alla Direzione Politiche Sociali dell'Amministrazione Provinciale.

Il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente o non in grado di rispettare gli orari di servizio, dovrà essere sostituito tempestivamente per non arrecare danni al servizio.

Art. 6 Tutela e sicurezza del lavoratore

L'ente gestore è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), alle norme di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale relative al personale impegnato nel servizio;

- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e, a rispettare i minimi contrattuali.

In caso di mancato rispetto degli obblighi indicati, l'Ente Provincia dovrà procedere alla sospensione dei pagamenti ed all'avvio del procedimento previsto dal successivo art. 10.

Art. 7 Corrispettivi e modalità di pagamento

Per il servizio prestato, la Provincia corrisponderà all'ente gestore un importo massimo mensile pari ad euro 1.901,72 (**già adeguato contrattualmente, da dicembre 2009**) per utente, comprensivo dei costi di gestione ed I.V.A. esclusa secondo le seguenti modalità:

- Il pagamento sarà effettuato a mensilità posticipata dietro presentazione alla Direzione Politiche Sociali, di regolare fattura relativa alle prestazioni effettivamente rese e con l'esplicitazione dei costi orari sostenuti, previa convalida dei fogli di presenza degli assistenti alla comunicazione da parte dei Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati.

- Nelle somme che vanno corrisposte all'Ente sono comprese la retribuzione e tutte le altre spese generali amm.ve, previdenziali, assicurative, contabili e tecniche.
- I pagamenti verranno disposti a mezzo mandati intestati all'Ente o mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili, ovvero nelle altre forme previste dall'art. 296 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 8 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ente gestore :

- si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salva l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità;
- risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento;
- è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione, infortuni sul lavoro e, sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 9 Durata

Il presente patto, che presuppone il mantenimento dell'iscrizione nel Registro Provinciale degli enti accreditati, decorre dalla data di sottoscrizione.

Il patto può essere modificato o sottoposto a revisione nell'ipotesi in cui intervengano modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, o alla normativa vigente o, ancora, alle disposizioni contrattuali.

Art. 10 Risoluzione

Il presente patto può essere risolto dalla Provincia con la cancellazione dal registro per:

- venuta meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro;
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente patto da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato;
- reiterata omissione o violazione di quanto specificato nell'art. 4.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R. dall'Ente Provincia, nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni e rimuovere, ove possibile, le cause di risoluzione rilevate. La mancata rimozione delle cause di risoluzione da parte dell'organizzazione accreditata entro i termini prescritti, ovvero il verificarsi di irregolarità non rimosibili, comporterà la risoluzione.

Il foro territorialmente competente è quello di Palermo.

Preso atto di quanto sopra concordato, le parti sottoscrivono il presente patto di accreditamento relativo alla erogazione del servizio di "assistenza alla comunicazione" in favore degli studenti con handicap sensoriale (audiolesi) frequentanti gli Istituti superiori di competenza provinciale.

Data

Per la Provincia Regionale di Palermo

Per l' Ente

Il Dirigente

Il Legale Rappresentante
